



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N. 110 DEL 02/07/2026

OGGETTO : ORDINANZA DIVIETO DI CONSUMO ALL'APERTO DI BEVANDE ALCOLICHE E DICCIPLINA ORARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 7-BIS DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che alcune aree verdi urbane nonché vie e piazze della città sono interessate nelle stagioni più calde da frequente aggregazione notturna di persone dedite al consumo di alcol all'aperto e che tale situazione genera di fatto: forte disturbo alla quiete pubblica, abbandono di rifiuti che portano degrado nei luoghi pubblici, elevato rischio di reati conseguenti all'abuso di alcol quali l'ubriachezza molesta e talvolta la rissa in pubblica via;

Premesso che si registrano reiterate segnalazioni della cittadinanza residente che lamenta di non poter fruire liberamente degli spazi pubblici e la lesione del diritto alla quiete pubblica in orario serale e notturno, al decoro urbano e alla serena convivenza civile;

Premesso che l'aggregazione notturna e le conseguenti criticità sopra descritte si concentrano in varie zone della città in particolare nel centro storico, ad alta tensione abitativa, presso le aree verdi nonché in prossimità di pubblici esercizi, minimarket e distributori automatici dediti alla somministrazione e/o alla vendita di prodotti alcolici, localizzati maggiormente nel centro città;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la piena fruizione degli spazi pubblici;

Visto il comma 7-bis dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'art.7 della legge 07/08/1990 n. 241;

Dato atto che:

- con nota prot.nr. 29519-29568-29838-29841-29905-29974/2026, ai sensi dell'art. 7 della L.214/1990, al fine di darne informazione agli interessati attraverso notificazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nonché attraverso mass media social media, è stato comunicato avvio di procedimento per l'adozione del presente provvedimento sindacale;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da CESARE FRANCESCO NAI e stampato il giorno 03/07/2026 da Serena Centrone.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- a seguito della suddetta comunicazione sono pervenute osservazioni ritenute meritevoli di attenzione e parzialmente accolte come dalla formulazione del testo della presente ordinanza;

Visti:

- l'articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;
- la Legge 2 febbraio 2010, n. 6 e smi;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, adottare le misure seguenti.

ORDINA

A partire dal 03 luglio 2026 per i successivi 30 giorni:

- presso le seguenti vie cittadine: via G. Negri, piazza Garibaldi, piazza Castello, via Motta, via San carlo, corso Italia, piazza Marconi, corso Matteotti, via e vicolo S. maria, via Teotti, piazza V Giornate, corso San Martino, piazza Golgi, piazza Samek, viale Cattaneo, via Pavia, passaggio Centrale, via Annoni, piazza Cavour, corso XX Settembre, via Solferino, vicolo Cortazza, via Confalonieri, via Borsani, via Piatti, via Binaghi, via Misericordia, via Cantù viale dell'Uomo, viale Cavallotti, Via Manzoni, corso San Pietro, via Curioni, via Magenta, via Novara, viale Mazzini, via Verdi, via Folletta, via Vivaldi, via Colombo, via Cocini, via Giramo, via Ticino, via Morandi, via Papa Giovanni XXIII, piazza Veneto,
- nelle aree verdi prospicienti alle suddette vie.

Sono in vigore le seguenti prescrizioni:

- a) dalle ore 20.00 alle ore 06.00, divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore; tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi legittimati alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di eventi organizzati, comunque assentiti o patrocinati dall'Amministrazione comunale;
- b) dalle ore 20.00 alle ore 06.00, con esclusione delle gelaterie, chiusura:
 - degli esercizi di vicinato in sede fissa del settore alimentare o misto,
 - delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici qualora abbiano tra i prodotti erogati bevande alcoliche.

SI RACCOMANDA

il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana in materia di tutela del decoro con riferimento particolare agli artt. 7 "Comportamenti vietati", 8 "Altre attività vietate" e 9 "Nettezza del suolo e dell'abitato" allegati alla presente.

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza:

- ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 ad €.5.000,00;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CESARE FRANCESCO NAI e stampato il giorno 03/07/2026 da Serena Centrone.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica o di pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Abbiategrasso e la comunicazione più ampia possibile alla popolazione residente.

Tutte le Forze di Polizia nonché la Polizia Locale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza

IL SINDACO

Cesare Francesco Nai

Atto sottoscritto digitalmente

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, nonché nei locali aperti su di essi il gettito di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti, salvo le diverse disposizioni del regolamento locale sulle pubbliche affissioni pubblicitarie;
 - h) nell'ambito del territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato mediante apposizione di volantini e/o fogli di qualsiasi genere sulle auto in sosta;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - k) circolare e sostare con veicoli a motore nei parchi pubblici o campo giochi, nonché nelle aree verdi;
 - l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - n) bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi che possono imbrattare o insudiciare;
 - o) bagnare il suolo pubblico, destinato al passaggio di persone o veicoli, in tempo di gelo;
2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
 - a) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - b) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa e alla corresponsione delle spese di ripristino.
4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. j) è soggetto alla sanzione amministrativa e alle spese di ripristino nel caso di danneggiamento.
5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), h) la persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio o altro oggetto e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido, concorrono con il materiale esecutore alla medesima sanzione amministrativa.
6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. k), il veicolo, qualora arrechi intralcio o pericolo per gli altri utenti, può essere rimosso con le modalità previste dal vigente

Articolo 8 **Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione ad eccezione del materiale depositato su suolo pubblico per il successivo recupero da parte del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, purché non arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare;
 - b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non siano convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta;
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Articolo 9 **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri e di collocare all'interno di tale spazio autorizzato, contenitori idonei per la raccolta di rifiuti minuti.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 09.30 del mattino, l'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza autorizzazione.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie se non recintate così come previsto dal regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.